

Codice A1702A

D.D. 22 gennaio 2018, n. 93

Azienda agri-turistico-venatoria "Il Mostarolo" (VC). Rinnovo della Concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s. m. i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 374 del 14.12.1998 con la quale è stata autorizzata la trasformazione di parte dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio" nell'azienda agri-turistico-venatoria "Il Mostarolo" avente una superficie di ha 250, ubicata nei Comuni di Lozzolo e Roasio e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della società "Il Mostarolo s.r.l." rappresentata dal Sig. CERRI Odilio legale rappresentante, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 14.07.2000 con la quale si è autorizzato la modifica della superficie dell'azienda ampliandola di ha 250, portando così la superficie complessiva ad ha 500;

vista la determinazione dirigenziale n. 3 del 10.01.2001 con cui si è autorizzato lo spostamento e l'ampliamento della zona, istituita con determinazione dirigenziale n. 2 del 13.01.2000, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 150, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 310 del 15.11.2004 con la quale è stata rinnovata l'azienda agri-turistico-venatoria e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 1056 del 22.11.2013 con la quale è stata rinnovata l'azienda agri-turistico-venatoria e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta in data 04.08.2017 prot. n. 30538/A1702A, del legale rappresentante Sig. CERRI Odilio, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante:

- che il Consorzio tra proprietari, conduttori è tuttora valido e operante in base alle norme statutarie;
- che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al Consorzio;
- che il Consorzio si rinnova automaticamente di dodici anni in dodici anni;

constatato che l'azienda agri-turistico-venatoria "Il Mostarolo" confina a Sud con la Zona Speciale di Conservazione IT1120004 "Baraggia di Rovasenda";

vista la comunicazione prot. n. 32315/A1702A inviata al concessionario in data 29.08.2017 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria in attesa della conclusione del procedimento di valutazione d'incidenza;

considerato che in data 08 settembre 2017 è pervenuta all'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore l'istanza del Concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 27.11. 2017 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Il Mostarolo" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" approvate con DGR 24-4043 del 10/10/2016, nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

preso atto che il Consorzio, ai sensi all'art. 1 dello Statuto repertorio n. 239.457 e raccolta n. 11.508 del 18.03.1997 è valido fino al 31.12.2017 e automaticamente rinnovato alla scadenza di dodici anni in dodici anni, e più precisamente fino al 31.12.2029;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale 374 del 14.12.1998, fino al 31.01.2027;

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

determina

di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Il Mostarolo" di complessivi ha 500, ubicata nei Comuni di Lozzolo e Roasio e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della società "Il Mostarolo s.r.l." rappresentata dal Sig. CERRI Odilio legale rappresentante, fino al 31.1.2027;

di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 150, fino al 31.01.2027.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 374 del 14.12.1998.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" approvate con DGR 24-4043 del 10/10/2016, nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 390 del 27.11. 2017 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Vercelli e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO